



Roma, 21 aprile 2017

Oggetto: consultazione sul PSR del Lazio
2014-2020. Note alla Revisione
documento n. 6.

Spett. Autorità di Gestione
PSR Lazio 2014-2020
alla c.a. dott. Roberto OTTAVIANI
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale,
Caccia e Pesca
Regione Lazio
Via del Serafico, 107
00142 ROMA
e-mail: cstorti@regione.lazio.it
pec agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

RACCOMANDATA PEC

Si richiama la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca del 12 u.s., prot. n. 19310/GR/04/18 con la quale viene assegnato un termine breve per rendere parere in ordine alle modifiche apportate ai "*Criteri di selezione delle Misure 02, 07 ed altre*" del PSR in oggetto emarginato, per evidenziare quanto segue:

1. Relativamente alla "SOTTOMISURA 2.1" **si esprimono perplessità** per l'identica valutazione ed attribuzione di punteggi (15 punti), indifferentemente:

- ai possessori di una certificazione relativa a sistemi di qualità (UNI EN ISO 9001);
- ai possessori della certificazione prevista all'art. 7 del DM 3 febbraio 2016;

le due fattispecie sono profondamente diverse e non confrontabili.

La certificazione "UNI EN ISO" è una certificazione riconosciuta a livello internazionale, peraltro sempre più richiesta nelle gare e negli appalti pubbliche, che viene rilasciata da un Ente terzo secondo precisi e severi disciplinari, monitorata in itinere, il cui ottenimento richiede non solo un severo impegno organizzativo del soggetto richiedente ma altresì un non indifferente costo economico, compreso il mantenimento nel tempo.

Viceversa la certificazione prevista dall'art. 7 del DM 3 febbraio 2016 è un sistema di contenuto al momento ignoto, ma certamente non confrontabile con *standard* di livello internazionale e comunque rappresentante un sistema "domestico", con una certificazione rilasciata senza il tramite di un Ente terzo, ma verosimilmente al semplice rispetto documentale di taluni elementi.

Non vi è chi non veda la sproporzione nell'assegnare lo stesso punteggio a due "certificazioni" così diverse.

Si propone pertanto di diversificarlo, attribuendo:

- 15 punti per la certificazione UNI EN ISO 9001;

- 5 punti per la certificazione di cui all'art. 7 del DM 3 febbraio 2016.

2. Sempre relativamente alla "SOTTOMISURA 2.1 - Adeguata esperienza ed affidabilità nella prestazione della consulenza" (*nuovi criteri rinominati 2.1.1.B1 - 2.1.1.B2 - 2.1.1.B3*) **si chiede di specificare**, ad evitare qualunque futuro equivoco, **che le consulenze sono riferite ad azioni ed attività svolte dagli Organismi di consulenza su tutto il territorio della Unione Europea**, dove attuata la precedente "Misura 114" del PSR 2007-2013, in armonia con i principi recati dal DM 3 febbraio 2016 (*art. 6*) nonchè per evitare censure in ordine alla lesione del principio di concorrenza fra soggetti operanti nel territorio dell'Unione Europea.
3. Per quanto alla "*Adeguatezza e qualifica del personale utilizzato*" (*punto 2.11.C1*) **si esprime parere contrario** all'eccessiva compressione del punteggio riferito alla qualificazione delle figure tecniche (*10 punti al massimo, con un punto per ogni tecnico, senza distinzione in ordine all'esperienza maturata*); si evidenzia in tal modo che sarà possibile, per un Organismo di consulenza composto da soli 10 tecnici, anche privi di esperienza, ottenere -*su questo criterio*- il punteggio massimo di 10 punti, esattamente come un Organismo di consulenza di comprovata esperienza e con uno *staff* di 30 o 40 Consulenti *senior*. Trattare in modo uguale situazioni diverse (*come in questo caso*), in carenza di motivazioni oggettive, è uno dei vizi tipici che portano i TAR ad annullare i provvedimenti delle PP.AA.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Marco GIANNI)
